Circolare n. 3

Studio CON.TEC srl

14 gennaio 2019

i gentili Clienti
Loro Sedi

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA'

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Per le **fatture elettroniche** l'imposta di bollo va versata, con riferimento **a ciascun trimestre**, **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre 2019** deve essere assolta entro **il 20 aprile 2019** (scadenza che slitta al **23 aprile** tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).
L'Agenzia delle Entrate rende noto **nell'area riservata** del contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.
Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il servizio specifico messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede **l'addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il **modello F24** già predisposto dall'Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la **dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014"** compilando il campo **"Dati bollo"** presente nella sezione **"Dati generali"** del file xml.
Infine, è appena il caso di ricordare che **sono soggette alla marca da bollo** tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro** non assoggettato da Iva, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le **fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies** D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione** (articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- **le fatture non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- **le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972)**;

- **le operazioni escluse** (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

REGIME FORFETARIO

Coloro che nel 2019 rientrano o permangono nel regime forfetario (fino a euro 65.000 di ricavi) dovranno indicare in calce alla fattura emessa la **seguente dicitura**:
"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014"

FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI

A partire dal **1° gennaio 2019** i rifornimenti di carburante effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, devono essere obbligatoriamente certificati tramite **l'emissione della fattura elettronica**.
Dal 1° gennaio 2019, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, è quindi **abolita la scheda carburante** perché sostituita dall'obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
La deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell'IVA potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili.